



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Capitaneria di porto di Napoli

-----  
Sezione Armamento e Spedizione

Indirizzo telegrafico: COMPAMARE NAPOLI

Prot. n.° AS/ 13.01.05/ 10654 /-Allegati: \_

80133 - Napoli, 20/2/13  
P.D.C. 2° C° Np/Oe MANGIONE - Tel. 0812445321  
Email: as.cpnapoli@mit.gov.it

Al VEDI ELENCO INDIRIZZO

**Argomento: Tasse di ancoraggio.-**

Riferimento: DPR 30.08.1966, n. 1340

D.M. 18.03.1988

Circolare min n. 15 Titolo "Diritti Marittimi" Serie II del 05.11.1999;

DPR 28.05.2009 n. 107.

Decreto 24.12.2012.

Si trasmette, in allegato, prospetto riepilogativo del calcolo della Tassa di ancoraggio alla luce della normativa in riferimento.

Si precisa, altresì, alle SS.LL. che le tonnellate di stazza netta utili ai fini del calcolo delle tasse di ancoraggio, nel caso di nave tipo portacontaineri, si ottengono moltiplicando il numero massimo dei container pieni effettivamente trasportabili sopra coperta, o negli spazi chiusi non considerati nel calcolo della stazza (in TEUS), per il valore 13,6 (stazza unitaria).

Al fine di agevolare le operazioni di sportello, che consiste nell'esame del corretto importo e nell'emissione del rispettivo Ordine d'introito, anche per quanto attiene al pagamento delle altre tasse di ancoraggio, si prega di voler esibire, all'atto del rilascio della bolletta, la seguente documentazione:

- copia della certificazione di stazza della nave (**per tutte le tasse di ancoraggio**);
- dichiarazione sottoscritta dal comandante, indicante il numero massimo di TEUS pieni trasportabili sopra coperta, dalla quale si evinca il rispetto delle condizioni di caricamento previste dalle istruzioni sulla stabilità della nave (**solamente per tassa ancoraggio contenitori sopra coperta**)

d'ordine  
IL CAPO SEZIONE  
C.C. (CPI) Sergio CASTELLANO



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI  
SEZIONE ARMAMENTO E SPEDIZIONI

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI TASSE E DIRITTI MARITTIMI

(Fonti: Legge n°82/1963, D.P.R. n°107/2009, D. I. datato 24.12.2012)

Il calcolo della tassa di ancoraggio deve essere effettuato nel modo seguente: numero delle tonnellate di stazza netta della nave (in alcuni casi non si fa riferimento alle tonnellate ma ad altri parametri come, ad esempio, i cavalli per i rimorchiatori) x il valore in euro indicato nella successiva tabella (tale valore deve essere raddoppiato per le navi di bandiera non equiparate il cui elenco è in allegato – all.1) x il coefficiente di correzione (i coefficienti di correzione sono indicati nel Decreto Legge 18.03.1988 n. 69 allegato – all.2).

	<u>Anno 2013</u> Euro	<u>Anno 2014</u> Euro
<b><u>Scaglione di tonnellaggio di riferimento o caratteristiche della nave di riferimento</u></b>		
Navi di stazza netta uguale o superiore alle 50 tonnellate e non superiore alle 200 tonnellate (in questo specifico caso si calcolano solo le tonnellate eccedenti le prime 50). <b><u>In tal caso la tassa di ancoraggio vale per un anno.</u></b>	0,1164	0,1300
Navi di stazza netta superiore alle 200 tonnellate e non superiore alle 350 tonnellate, ovvero, se avendo una stazza netta superiore alle 350 tonnellate, navigano esclusivamente tra i porti degli Stati membri dell'Unione Europea <b><u>che intendono pagare la tassa di ancoraggio per trenta giorni.</u></b>	0,1812	0,2023
Navi di stazza netta superiore alle 350 tonnellate che provengono o sono dirette a porti situati al di fuori dell'Unione Europea <b><u>che intendono pagare la tassa di ancoraggio per trenta giorni.</u></b>	0,9314	1,0402
Navi di stazza netta superiore alle 200 tonnellate e non superiore alle 350 tonnellate, ovvero, se avendo una stazza netta superiore alle 350 tonnellate, navigano esclusivamente tra i porti degli Stati membri dell'Unione Europea <b><u>che intendono pagare la tassa di ancoraggio per un anno.</u></b>	0,6468	0,7224
Navi di stazza netta superiore alle 350 tonnellate che provengono o sono dirette a porti situati al di fuori dell'Unione Europea <b><u>che intendono pagare la tassa di ancoraggio per un anno.</u></b>	2,0438	2,2827
Navi nazionali ed estere equiparate che effettuano crociere turistiche ( <b><u>possono pagare, in alternativa alla normale tassa di ancoraggio, l'importo indicato in colonna per ogni passeggero imbarcato o sbarcato.</u></b> )	3,5054	3,9152
Rimorchiatori nazionali o esteri equiparati ( <b><u>si paga l'importo indicato in colonna per ogni cavallo di potenza dei rispettivi motori</u></b> ) – <b><u>il pagamento ha validità di un anno</u></b>	0,2923	0,3265

<p><b>SOPRACOPERTA E/O SOVRASTRUTTURE</b> Navi di stazza netta superiore alle 350 tonnellate che provengono o sono dirette a porti situati al di fuori dell'Unione Europea, se non già compresa, deve essere corrisposta nella T.A. calcolando in egual modo in TSN lo spazio delle suddette merci. Coefficiente di correzione allegato 2 (uguale a 1 per le navi non equiparate) x TEUS x 13,6 x valore colonna (il valore deve essere raddoppiato per navi non equiparate) <u>che intendono pagare la tassa di ancoraggio per trenta giorni.</u></p>	0.6468	0.7224
<p><b>SOPRACOPERTA E/O SOVRASTRUTTURE</b> Navi di stazza netta superiore alle 350 tonnellate che provengono o sono dirette a porti situati al di fuori dell'Unione Europea, se non già compresa, deve essere corrisposta nella T.A. calcolando in egual modo in TSN lo spazio delle suddette merci. Coefficiente di correzione allegato 2 (uguale a 1 per le navi non equiparate) x TEUS x 13,6 x valore colonna (il valore deve essere raddoppiato per navi non equiparate) <u>che intendono pagare la tassa di ancoraggio per un anno.</u></p>	2.0438	2.2827
<p>Navi da pesca che effettuano la pesca oltre gli stretti (art.14 Legge n°82/1963).....</p>	5.85	6.53
<p>Diritto dovuto dalle navi e dai galleggianti esenti dalla tassa di ancoraggio (art.16 Legge n°82/1963) (navi in servizio nei porti, rade, spiagge, galleggianti in genere - pilotine, bettoline, barcaioi, ormeggiatori, ecc) <b>FINO A 25 TSN debbono pagare la tassa di ancoraggio per un anno.</b></p>	11.69	13.06
<p>Diritto dovuto dalle navi e dai galleggianti esenti dalla tassa di ancoraggio (art.16 Legge n°82/1963) (navi in servizio nei porti, rade, spiagge, galleggianti in genere - pilotine, bettoline, barcaioi, ormeggiatori, ecc) <b>FINO A 50 TSN debbono pagare la tassa di ancoraggio per un anno.</b></p>	23.39	26.12
<p>Diritto dovuto dalle navi e dai galleggianti esenti dalla tassa di ancoraggio (art.16 Legge n°82/1963) (navi in servizio nei porti, rade, spiagge, galleggianti in genere - pilotine, bettoline, barcaioi, ormeggiatori, ecc) <b>OLTRE A 50 TSN debbono pagare la tassa di ancoraggio per un anno.</b></p>	0.003337	0.003727
<p>Tassa supplementare di ancoraggio nel porto di Napoli (art.23 Legge n°82/1963) SINGOLO SCALO (TSN x coefficiente tabella)</p>	0.003337	0.003727
<p>Tassa supplementare di ancoraggio per le navi inferiori a 100 tonnellate di stazza netta e per i rimorchiatori (art.24 Legge n°82/1963.....) SCADE CON LA T.A.</p>	0.003337	0.003727
<p>Tassa supplementare di ancoraggio per le navi in crociera turistica (art.25 Legge n°82/1963.....) SINGOLO SCALO</p>	0.003337	0.003727
<p>Tassa supplementare di ancoraggio per le navi in crociera turistica (art.25 Legge n°82/1963.....) SINGOLO SCALO - IN ALTERNATIVA ALLA TASSA SUPPLEMENTARE (TSNx0.003337/50xn.pass.sbarc./imb.) + 5.16 (minimo fisso)</p>	6.67	7.45

Le navi di stazza netta superiore alle 350 tonnellate che provengono o sono dirette a porti situati al di fuori dell'Unione Europea e che hanno merci in coperta o nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia già compresa nella stazza lorda, devono pagare la tassa di ancoraggio anche per le tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci suddette nella misura a fianco indicata (fanno eccezione e sono esenti da tale pagamento le navi di cui agli artt.20 e 21 della Legge n°82/1963).	0,9314	1,0402
Tassa di ancoraggio per le navi portacontenitori (navi nazionali ed estere equiparate 201 a 350 TSN) in servizio regolare di linea (art.10 commi 5 e 6 Legge n°449/97 ) in alternativa alla T.A. in abbonamento annuale - NON AMMESSE BANDIERE NON EQUIPARATE	0.6468/12	0.7224/12
Tassa di ancoraggio per le navi portacontenitori (navi nazionali ed estere equiparate oltre 350 TSN) in servizio regolare di linea (art.10 commi 5 e 6 Legge n°449/97 ) in alternativa alla T.A. in abbonamento annuale - NON AMMESSE BANDIERE NON EQUIPARATE	2.0438/12	2.2827/12

Napoli, 23.01.2013